Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1964, n. 1597.

Prelevamento dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » per l'esercizio finanziario 1962-63.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1962, n. 1509, con il quale furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presenta, al 30 giugno 1963, una disponibilità di lire 100.000.000, quale assegnazione in suo favore iscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962-63;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » della Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1962-63, il prelevamento di lire 19.739.562 (diciannovemilionisettecentotrentanovemilacinquecentosessantadue) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo 49 di spesa « Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere ».

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1964, n. 1598.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale carristi d'Italia, con sede in Roma.

N. 1598. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della Associazione nazionale carristi d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. 18.

Proroga fine al 31 dicembre 1967 del termine previsto nel decreto 21 dicembre 1961, n. 1499, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti gli impianti e la produzione, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259 e 21 dicembre 1961, n. 1499;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire:

a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;

b) le rilevazioni nel settore del lavoro, con particolare riguardo all'occupazione, ai salari, alla previdenza e all'emigrazione, che non rientrano fra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;

c) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee e agli altri Organismi internazionali.

Art. 2.

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere eseguite fino al 31 dicembre 1967.

Art. 3.

L'obbligo di fornire le notizie richieste in occasione delle rilevazioni statistiche di cui al presente decreto ed il segreto d'ufficio delle notizie raccolte sono, rispettivamente, tutelati dagli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. 19.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente per lo sviluppo della zona portuale-industriale Livorno-Pisa, con sede in Pisa.

N. 19. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente per lo sviluppo della zona portuale-industriale Livorno-Pisa, con sede in Pisa, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. 20.

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, in Milano, ad accettare un legato.

N. 20. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, in Milano, viene autorizzato ad accettare un legato, consistente in beni immobili, azioni, obbligazioni industriali e titoli di Stato per un valore complessivo di circa duecento milioni di lire, disposto in suo favore dall'on. Giuseppe Cappi, giudice della Corte Costituzionale, morto in Roma il 12 luglio 1963, con testamento olografo in data 26 settembre 1960, pubblicato dal dott. Giuseppe Gambaro, notaio in Cremona, il 3 settembre 1963 al n. 8843/5052 di repertorio, registrato in Cremona il 6 settembre 1963 al n. 483, vol. 271.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 208, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera n. 1/8433 - 1/b - 2, in data 24 novembre 1964, con la quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare ha designato il prof. Vincenzo Caglioti in sostituzione dell'ing. Fabio Pantanetti, dimissionario, come da lettera 10 novembre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Vincenzo Caglioti, è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in sostituzione dell'ing. Fabio Pantanetti, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1965
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 385

(816)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965.

Nomina dei componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e 30 aprile 1962, n. 265, riguardanti l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il proprio decreto, in data 8 ottobre 1959, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Ritenuto che per compiuto periodo di nomina occorre provvedere al rinnovo dei membri del cennato Organo;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 della predetta legge n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio generale dello Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma, istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dal terzo comma dello art. 23 della legge stessa;

a) su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

cav. lav. Attilio Benigni, dott. Gaspare Campagna, prof. Giannino Parravicini, dott. Carlo Ronza e avv. Giuseppe Marazzita;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:

rag. Benigno Airoldi, rag. Vincenzo Leonardi e dott. Francesco Rota, indicati dall'Associazione bancaria italiana;

ing. Giuseppe Della Chiesa e prof. Ferdinando Ventriglia, indicati dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

prof. Oddone Fantini e prof. Francesco Parrillo, indicati dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane;

c) su designazione del Ministro per l'industria e commercio:

dott. Alberto Boyer, dott. Giuseppe Maffei e dottor Nicola Resta, indicati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

I predetti componenti dureranno in carica tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1965
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 24. — VENTURA SIGNORETTI

(961)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1964.

Modifiche nella composizione della Commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1960, riguardante le modalità per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1960, relativo alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 del predetto decreto 15 dicembre 1960;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1963, concernente modifiche nella composizione della Commissione prevista dall'art. 2 del predetto decreto 15 dicembre 1960;

Viste le lettere con cui l'Associazione italiana biblioteche in data 27 luglio 1964 e l'Associazione italiana editori in data 4 agosto 1964 comunicano il rinnovo delle proprie cariche sociali ed i nominativi dei rispettivi presidenti;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Aristide Calderini con il dott. Ettore Apollonj, in rappresentanza dell'Associazione italiana biblioteche, e quella del gr. uff. Severino Pagani con il dott. Federico Gentile, in rappresentanza dell'Associazione italiana editori;

Decreta:

A far parte della Commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro », sono chiamati:

Apollonj dott. Ettore, in rappresentanza dell'Associazione italiana biblioteche;

Gentile dott. Federico, in rappresentanza della Associazione italiana editori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1965
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 102

(917)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1964.

Nomina dei membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni di Firenze, Napoli, Reggio Calabria e Roma.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1963, registro n. 30, foglio n. 251, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1963-64;

Vista la riserva di nomina dei componenti artisti di alcune Commissioni, contenute nell'art. 2 del citato decreto ministeriale 12 marzo 1963;

Viste le designazioni fatte dai sindaci di Firenze, Napoli, Reggio Calabria e Roma, rispettivamente in data 27 luglio 1963, 13 aprile 1964, 16 febbraio 1963 e 28 febbraio 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per il biennio 1963-64 i signori qui di seguito nominati esplicheranno le funzioni di membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni presso le sedi a fianco del nome di ciascuno indicate:

Bilenchi Romano, Firenze;
Stefanile Mario, Napoli;
Latella Antonio, Reggio Calabria;
Rosato dott. Carlo, Roma.

Art. 2.

Ai su nominati membri artisti delle Commissioni, di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto un compenso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La presunta spesa complessiva di L. 100.000 (centomila) graverà sul capitolo 39, art. 1, del bilancio passivo dell'Amministrazione P. T., esercizi finanziari 1963-1964 e 1964-1965 per L. 50.000 ciascuno.

Art. 3.

La società concessionaria dei servizi di radiodiffusione rilascerà ai su nominati signori la licenza di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1936, n. 706.

Il presente decreto sarà registrata alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1964
Registro n. 62 Ufficio risc. poste e telecom., foglio n. 18

(956)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, approvato con decreto ministeriale dell'11 novembre 1957, modificato con decreto ministeriale del 29 novembre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 1958, con il quale il prof. dott. Giampaolo Feltri e l'avv. Mario Pedrazzi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Modena;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Giampaolo Feltri è confermato presidente della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, ed il dott. Gianfranco Baldini è nominato vice presidente della Cassa medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(953)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ruinas (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 2 in data 16 gennaio 1964 — divenuta esecutiva per decorrenza di termini, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36 — con la quale il Consiglio comunale di Ruinas (Cagliari) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ruinas (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ruinas (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di

cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 28 gennaio 1965

Il Ministro: MEDICI

(903)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1965.

Costituzione del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 872, recante modifiche agli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1965, con il quale l'avv. Gaetano Mele è stato nominato presidente dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del Consiglio di amministrazione dei predetti Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Viste le designazioni pervenute in conformità allo art. 2 della citata legge 29 settembre 1964, n. 872;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, è così costituito:

Presidente:

Mele avv. Gaetano.

Componenti:

Chiarotti prof. Cesare, direttore generale servizi medicina sociale del Ministero della sanità;

Crespi dott. Gabriele, in rappresentanza del Ministero della sanità;

D'Alessandria dott. Mario, ispettore generale capo del Ministero del tesoro;

Turano prof. Luigi, ordinario di radiologia della Università di Roma, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Bossa prof. Guido, ordinario di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Napoli, designato dal Consiglio superiore di sanità;

Monacelli prof. Mario, ordinario di clinica dermosifilopatica, designato dal Consiglio superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(873)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Declassificazione da provinciali a comunali di tre tronchi stradali nei comuni di Mantova e Porto Mantovano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 22 giugno 1964, n. 113/2220, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la declassificazione a comunale dei tronchi stradali dismessi compresi fra le progressive 0+000-0+580; 1+380-2+810 in comune di Mantova e fra le progressive 2+840-3+770 interessanti il territorio dei comuni di Mantova e Porto Mantovano, dello sviluppo complessivo di km. 2+970, della strada provinciale San Giorgio-Sant'Antonio;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 11 novembre 1964, n. 2082;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali i tronchi di strada anzidetti e di classificare gli stessi tra le comunali;

Decreta:

I tronchi stradali dismessi compresi fra le progressive 0+000-0+580; 1+380-2+840 in comune di Mantova e fra le progressive 2+840-3+770 interessanti il territorio dei comuni di Mantova e Porto Mantovano, dello sviluppo complessivo di km. 2+970, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali ed entrano a far parte dell'elenco delle strade dei Comuni anzidetti, secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(907)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel 2° Salone internazionale delle arti domestiche, che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel 2° Salone internazionale delle arti domestiche che avrà luogo a Torino dal 18 al 31 marzo 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(901)

DECRETO PREFETTIZIO 5 febbraio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Roma per il triennio 1965-1968.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Ritenuto che occorre procedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, numero 257, alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità, scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1968, con decorrenza dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

1) il prefetto, presidente;

2) il veterinario provinciale, membro di diritto;

3) il veterinario provinciale, membro d idiritto;

4) il presidente del Tribunale di Roma, membro di diritto;

5) l'ingegnere capo del Genio civile, membro di diritto;

6) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

7) il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;

8) l'ufficiale medico militare più elevato in grado, residente nel capoluogo, membro di diritto;

9) l'ufficiale sanitario del comune di Roma, membro di diritto;

10) il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio di igiene e profilassi, membro di diritto;

11) il direttore della sezione chimica del Laboratorio di igiene e profilassi, membro di diritto;

12) il dott. Salvatore Custureri, medico condotto;

13) il dott. Vittorio Tito, presidente dell'Ospedale civile di Civitavecchia;

14) il prof. dott. Piero Alonzo, sovrintendente sanitario degli ospedali riuniti di Roma;

15) il prof. dott. Carlo Costanzi, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Roma;

16) il prof. dott. Mario Sposito, primario medico dell'Ospedale San Giacomo di Roma;

17) il prof. dott. Pasquale Romualdi, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Roma;

18) il prof. dott. Vittorio Puntoni, medico chirurgo;

19) il prof. dott. Libero Ugelli, medico chirurgo;

20) il prof. dott. Camillo Ungari, medico esperto in pediatria;

21) l'avv. Guglielmo Boazzelli, esperto in materie amministrative;

22) l'ing. Ottavio Cioppa, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

23) l'ing. Ettore Messina, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

24) il dott. Nazzareno Gianni, rappresentante dello Ordine provinciale dei medici;

25) il dott. Elvezio Santarelli, rappresentante dello Ordine provinciale dei veterinari;

26) il dott. Gino Rauzi, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

27) la signorina Lucia Bai, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

28) la signorina Guglielmina Lauretti, rappresentante del Collegio interprovinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

29) il dott. Virgilio Ranalli, rappresentante dello Istituto nazionale per la previdenza sociale;

30) il dott. Angelo Vendramin, rappresentante dello Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

31) il prof. dott. Lorio Reale, rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Nicola Latessa, consigliere di 3ª classe della carriera amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1965

Il prefetto: MEMMO

(905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Nicola Mariano, nato a Scorrano (Lecce) il 30 maggio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 20 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(781)

La dott.ssa Maria Vittoria Vecchioli, nata a Macerata il 7 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 6 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(782)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 541 in data 20 gennaio 1965, il sig. Mario Galoppin è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

(927)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di punzoni per marchio d'identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di ventisette punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 21-MI », da parte della ditta Balossi e Cavalieri, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele n. 30.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 15 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,83	624,83	624,83	624,825	624,86	624,83	623,86	624,86	624,85
$ Can.	581,16	581,10	581,25	581,15	580,75	581,15	581,15	581,15	581,15	581 —
Fr. Sv.	144,35	144,37	144,35	144,37	144,38	144,37	144,375	144,375	144,37	144,42
Kr. D.	90,36	90,35	90,34	90,32	90,30	90,36	90,33	90,37	90,36	90,35
Kr. N.	87,38	87,37	87,34	87,37	87,30	87,38	87,3675	87,38	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,65	121,70	121,65	121,685	121,60	121,67	121,6775	121,67	121,67	121,65
Fol.	173,92	173,92	173,93	173,925	173,92	173,92	173,92	173,93	173,92	173,91
Fr. B.	12,59	12,592	12,5910	12,5915	12,5875	12,59	12,59	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,51	127,52	127,515	127,50	127,51	127,51	127,51	127,51	127,51
Lst.	1746,70	1745,70	1745,65	1745,75	1745,75	1746,60	1745,80	1746,60	1746,60	1746,10
Dm. occ.	157,04	157,05	157,07	157,05	157 —	157,05	157,0575	157,05	157,05	157,05
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1750	24,1775	24,15	24,17	24,177	24,18	24,17	24,175
Escudo Port	21,79	21,76	21,78	21,795	21,80	21,79	21,775	21,78	21,79	21,78

Media dei titoli del 15 febbraio 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	581,15
1 Franco svizzero	144,372
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,369
1 Corona svedese	121,681
1 Fiorino olandese	173,922
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1745,775
1 Marco germanico	157,054
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,785

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 16 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,88	624,87	624,86	624,86	624,83	624,86	624,83	624,83	624,88
$ Can.	581,15	581 —	581 —	581,075	580,70	581,15	581,05	581,15	581,15	581,20
Fr. Sv.	144,38	144,33	144,31	144,325	144,30	144,37	144,3225	144,372	144,37	144,34
Kr. D.	90,34	90,34	90,34	90,34	90,25	90,32	90,3375	90,325	90,32	90,33
Kr. N.	87,37	87,37	87,32	87,36	87,30	87,37	87,36	87,369	87,37	87,36
Kr. Sv.	121,67	121,67	121,67	121,67	121,60	121,68	121,675	121,681	121,68	121,66
Fol.	173,92	173,92	173,93	173,925	173,92	173,92	173,91	173,92	173,92	173,92
Fr. B.	12,59	12,59	12,59	12,59	12,5875	12,59	12,5895	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,51	127,495	127,52	127,51	127,50	127,51	127,51	127,51
Lst.	1746,17	1746 —	1745,65	1745,925	1745,75	1745,75	1745,875	1745,775	1745,75	1746 —
Dm. occ.	157,05	157,04	157,04	157,03	157 —	157,05	157,04	157,05	157,05	157,05
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1750	24,18	24,15	24,17	24,1795	24,18	24,17	24.175
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,795	21,80	21,79	21,775	21,78	21,79	21,78

Media dei titoli del 16 febbraio 1965

Rendita 5 % 1935	100,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	581,062
1 Franco svizzero	144,324
1 Corona danese	90,339
1 Corona norvegese	87,36
1 Corona svedese	121,672
1 Fiorino olandese	173,917
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,497
1 Lira sterlina	1745,90
1 Marco germanico	157,035
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,785

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Sannio Alifano, con sede in Piedimonte d'Alife

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13482/10237 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 5 ottobre 1964.

(936)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica San Lorenzo di Sedegliano, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12788/10235 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica San Lorenzo di Sedegliano, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 13 luglio 1963.

(940)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Udine, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13795/10236 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Udine, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 17 luglio 1963.

(937)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1964, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 100, il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal cap. G.A.r.a.t. « Armiere » della riserva richiamato Barbaglia Giulio, avverso il provvedimento di collocamento nella riserva di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1955, registro n. 119 Riposi militari, foglio n. 104, è respinto.

(932)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto elettromeccanico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alla nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio comune di 3ª categoria (coefficiente 151) in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto elettromeccanico, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55;

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), puchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zec-

ca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso lo aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato dal notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da lire 200 dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo, dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del Tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 5.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 10.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati primi nella graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da lire 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà nominato in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1964
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 258

Schema della domanda di assunzione su carta da bollo da L. 200.

Alla Direzione della Zecca - Via Principe Umberto, 4. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a post di operaio di 3ª categoria comune (coefficiente 151) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . .

Si allegano i seguenti documenti: . . . . (indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(508)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario nel comune di Legnago

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 100980 del 28 febbraio 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario nel comune di Legnago (Capo Consorzio) consorziato con i comuni di Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Bonavigo, Castagnaro, Minerbe, Terrazzo e Villabartolomea;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenute regolari e legittime le operazioni della Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito relativa al concorso in premesse specificato:

1. Tessari Renzo, punti 163,376 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 27 gennaio 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 100980 del 28 febbraio 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario nel comune di Legnago (Capo Consorzio) consorziato con i comuni di Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Bonavigo, Castagnaro, Minerbe, Terrazzo e Villa Bartolomea;

Visto il proprio decreto n. 100470 del 27 gennaio 1965, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dell'unico candidato partecipante al suddetto concorso;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del posto messo a concorso;

Vista la dichiarazione scritta con la quale il vincitore dott. Renzo Tessari accetta il posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio sunnominato;

Visto l'art. 23, l'art. 24 e l'art. 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 febbraio 1935, n. 281, e modificato con regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Renzo Tessari, nato il 20 maggio 1930 a Legnago, è nominato in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario presso il Consorzio per la vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Legnago (Capo Consorzio) Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Bonavigo, Castagnaro, Minerbe, Terrazzo e Villa Bartolomea.

Il dott. Renzo Tessari dovrà assumere regolare servizio entro quindi giorni dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 4 febbraio 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

(989)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1434/San. del 1° ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 16 ottobre 1963 (parte II), con cui venne indetto pubblico concorso per il posto di medico scolastico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Gorizia;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Gorizia n. 196 del 12 novembre 1964 che — a sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 — designa i componenti per la nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto, delibera debitamente vistata dall'organo tutorio;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 5, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto del concorso in premessa è così costituita:

Presidente:

Gallarotti dott. Franco, sindaco di Gorizia.

Componenti:

Vendramini dott. prof. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova;

Fiaschi dott. prof. Enrico, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

Montagna dott. Alberto, medico provinciale di Gorizia;

Gregorig dott. Bruno, ufficiale sanitario di Gorizia.

Segretario:

Ientile dott. Francesco, funzionario della Segreteria del comune di Gorizia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque non oltre il 15 maggio 1965 e avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Gorizia, addì 1° febbraio 1965

Il medico provinciale: MONTAGNA

(886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Monreale

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 421 del 13 gennaio 1964, con il quale venne bandito il concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Monreale alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo nonchè, la graduatoria dei concorrenti dalla stessa formulata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. La Face Giovanni . . . . . . punti 61,99
2. Caruso Antonino . . . . » 61,03

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Palermo, addì 25 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: CARRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 421 del 13 gennaio 1964, con il quale venne bandito il concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Monreale alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 809 del 25 gennaio 1965, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il veterinario dott. La Face Giovanni è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Monreale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Palermo, addì 25 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: CARRA

(948)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 10 agosto 1964 entrambi n. 7800/64, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai concorrenti risultati vincitori nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Vista la rinunzia del dott. Guzzo Sabato alla condotta medica di Laureana Cilento;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il predetto dott. Guzzo;

Attesochè il dott. Trivelli Ennio, all'uopo interpellato ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Trivelli Ennio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Laureana Cilento.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termini di legge.

Salerno, addì 5 febbraio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(887)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1100/10 in data 23 gennaio 1965, con il quale si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1963;

Considerato che il dott. Pantaleo Ippolito nominato vincitore della condotta medica di Domanico ha rinunciato alla sede assegnatagli;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse sulle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Forastiero Patrizio Aldo è dichiarato vincitore della condotta medica di Domanico in sostituzione del dott. Ippolito Pantaleo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza e del comune di Domanico.

Cosenza, addì 6 febbraio 1965

(946) *Il medico provinciale*: CHIMENTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1964, n. 330, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Frosinone, dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Frosinone, nonchè dei Comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto vicario di Frosinone.

Componenti:

Contardi dott. Guido, direttore di sezione della prefettura di Frosinone;

Lungarella dott. Michele, veterinario provinciale superiore designato dal Ministero della sanità;

Seren prof. Ennio, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di patologia generale e di anatomia patologica dell'Università degli studi di Pisa;

Tolomei dott. Felice, veterinario consorziale titolare.

Segretario:

Manzi dott. Renato, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e le prove di esame saranno espletate presso il Mattatoio comunale di Frosinone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 3 febbraio 1965

(838) *Il veterinario provinciale*: BALDONI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale di Cicagna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1428 in data 31 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale di Cicagna, vacante in provincia di Genova;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del Prefetto di Genova, nonchè le proposte formulate dall'Ordine dei veterinari e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale di Cicagna, vacante in provincia di Genova, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Franzò dott. Giuseppe, vice prefetto vicario;

Comparini dott. Gustavo, veterinario provinciale superiore;

Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Mantovani prof. dott. Giovanni, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso l'Università di Torino;

Paoli dott. Ranieri, veterinario condotto di Sestri Levante.

Segretario:

De Lucia dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Genova, della Prefettura di Genova, nonchè dei Comuni interessati.

Genova, addì 9 febbraio 1965

(973) *Il veterinario provinciale*: CERCIGNANI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13943 in data 31 dicembre 1962, con il quale venne indetto il concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè il verbale delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino:

1. Ravetto Luigi . . . . punti 58,936
2. Pautasso Nicola . . . . » 58,749
3. Sansoè Domenico . . . . » 58,612
4. Ragni Mario . . . . » 58,161
5. Ropolo Umberto . . . . » 57,351
6. Sturari Pier Luigi . . . . » 56,200
7. Rivarossa Angelo . . . . » 55,414
8. Stoppani Bruno . . . . » 55,110
9. Volpe Giuseppe . . . . » 54,965
10. Masera Pietro . . . . » 54,620
11. Pejla Giuseppe . . . . » 53,436
12. Blessent Pierino . . . . » 53,034
13. Coda Franco . . . . » 52,979
14. Zanetti Giuseppe . . . . » 52,036
15. Aggeri Mario . . . . » 51,572
16. Orengia Ruggero . . . . » 51,036
17. Ottino Bruno . . . . » 50,281
18. Debernardi Pier Paolo . . . . . » 49,616
19. Moschietto Arturo . . . . » 48,347
20. Avedano Evasio . . . . » 47,987
21. Tosoni Ferrando . . . . » 46,534
22. Calliera Giovanni . . . . » 46,444
23. Barbero Remigio . . . . » 46,333
24. Pionzio Mario . . . . » 45,644
25. Maletto Romano . . . . » 45,534
26. Bottero Ferrante . . . . » 45,369
27. Bianchi Malandrone Domenico . . . . » 44,500
28. Bonomi Ernesto, coniugato con un figlio, nato il 23 aprile 1930 . . . . . . » 44 —
29. Solera Albano, coniugato con un figlio, nato il 29 febbraio 1936 . . . . . punti 44 —
30. Rigazio Osvaldo . . . . » 44 —
31. Ragni Luigi . . . . » 43 —
32. Lubrini Angelo . . . . » 42,690
33. Filotto Ermenegildo . . . . . . » 42 —
34. Nava Gian Armando . . . . . . » 41,500
35. Gili Giacomo . . . . » 40,833
36. Robaldo Antonio . . . . » 40,388
37. Santus Luigi, nato il 28 gennaio 1936 . . » 39 —
38. Pagani Giuseppe, nato il 4 luglio 1938 . » 39 —
39. Dellasanta Evasio . . . . » 38 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 3 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 993 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1962;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Ravetto Luigi: Castagnole Piemonte-Virle Piemonte;
Pautasso Nicola: Nichelino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 3 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(947)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.